

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

CX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	871
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disciplina del servizio radioelettrico per le navi da pesca (3691)	871
PRESIDENTE, <i>f.f. Relatore</i>	871
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4423)	873
PRESIDENTE, <i>f.f. Relatore</i>	873, 874
MARCHESI	874
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	874
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, ecc. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4426)	874
PRESIDENTE, <i>f.f. Relatore</i>	874, 876
BATTISTELLA	875

	PAG.
FRANCO RAFFAELE	875
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	875
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	876

La seduta comincia alle 9,45.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amodio e Viale.

Discussione del disegno di legge: Disciplina del servizio radioelettrico per le navi da pesca (3691).

PRESIDENTE, *f.f. Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del servizio radioelettrico per le navi da pesca ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al Relatore, onorevole Amodio, in congedo.

Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento eminentemente tecnico per cui riten-

go opportuno rimettermi alla relazione ministeriale che lo accompagna.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura e, non essendovi emendamenti, pongo in votazione i primi due articoli:

ART. 1.

Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 1.600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli Stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez devono essere munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

(È approvato).

ART. 2.

Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che non siano già dotate di un impianto radiotelegrafico, di un apparecchio radiotelefonico rispondente alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

In materia di rilascio di licenza di esercizio di impianti radioelettrici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, di collaudi e di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e successive modificazioni e integrazioni, se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate, e le norme particolari che verranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile, se trattasi di navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

Per motivi di opportunità, propongo di sostituire, alla nona e decima riga, le parole: « con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni », con le altre: « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».

Non essendovi obiezioni, pongo successivamente in votazione:

il mio emendamento sostitutivo;

(È approvato).

l'articolo 3 nel suo complesso, così come risulta modificato dall'emendamento approvato:

ART. 3.

In materia di rilascio di licenza di esercizio di impianti radioelettrici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, di collaudi e di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e successive modificazioni e integrazioni, se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate, e le norme particolari che verranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello della marina mercantile se trattasi di navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi emendamenti, pongo successivamente in votazione gli articoli 4, 5 e 6:

ART. 4.

I rapporti fra le società concessionarie di cui al regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e gli armatori, e le modalità per il disimpegno del servizio a bordo delle navi, verranno regolati in base a contratti tipo da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro della marina mercantile sentita la commissione cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Si dà facoltà agli armatori delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate di provvedere direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di loro proprietà osservando le norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

(È approvato).

ART. 5.

Le stazioni radiotelefoniche a bordo delle navi da pesca debbono comunicare con le stazioni costiere direttamente e non per il tramite di altre stazioni mobili.

Nel caso di particolari difficoltà che rendano impossibile il collegamento diretto è am-

messa la ritrasmissione del messaggio da parte di altre stazioni mobili le quali devono indicare la provenienza.

(È approvato).

ART. 6.

È istituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una commissione consultiva avente il compito di esprimere il parere sulla formulazione e sull'eventuale revisione dei contratti tipo e dei relativi canoni.

I criteri per la revisione annuale dei canoni sono proposti dalla commissione e approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello della marina mercantile.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello della marina mercantile e del tesoro ed è composta da:

a) il Direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni che assume le funzioni di presidente;

b) due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

c) due funzionari del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

d) un rappresentante per ogni società concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori della pesca designati dalle organizzazioni stesse.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I membri durano in carica due anni e possono essere confermati.

Per la validità delle adunanze della suddetta commissione è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Propongo, per maggiore precisione, di sostituire, alle lettere b) e c) la parola: « impiegati », con l'altra: « funzionari ».

Non essendovi obiezioni, pongo successivamente in votazione:

il mio emendamento sostitutivo;

(È approvato).

L'intero articolo 7, così come risulta modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi emendamenti, pongo successivamente in votazione, i restanti articoli 8, 9 e 10:

ART. 8.

Le navi da pesca inferiori a 30 tonnellate che intendano munirsi di impianto radiotelefonico, devono installare apparati rispondenti alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione non è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti e sono soggette alle norme degli articoli 3 e 5 della presente legge.

Nel caso che l'armatore non provveda direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di sua proprietà, l'armatore stesso è tenuto anche all'osservanza delle norme di cui al primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

ART. 9.

Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni in vigore per l'impianto e l'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili.

(È approvato).

ART. 10.

All'obbligo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 le navi da pesca devono ottemperare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4423).

PRESIDENTE, *f.f. Relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni della misura dei canoni

di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi ».

Questo provvedimento è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 27 settembre 1967. Su di esso, in assenza del relatore, onorevole Di Piazza, riferirò io stesso.

Il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, all'articolo 207, attribuisce al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà di dare in concessione linee telefoniche private per lo scambio di comunicazioni « tra fondi del medesimo concessionario o tra fondi di altro concessionario ». Tale concessione è fatta « ad uso esclusivo di determinate persone o enti, per le sole comunicazioni che interessino le persone o gli enti stessi ».

Con il decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, è stata, altresì, prevista la possibilità di collegare fra loro linee telefoniche private a servizio di elettrodomestici tra loro interconnessi, anche se appartenenti a concessionari diversi.

La legge 15 marzo 1956, n. 910, fissa la misura dei canoni per queste concessioni in lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a 3 chilometri con due stazioni, ed in lire 1.500 per ogni chilometro o frazione di chilometro successivi ai primi tre e per ogni stazione successiva alle prime due. Quella stessa legge fissa in lire 50.000 il canone per il collegamento tra linee telefoniche private a servizio di elettrodotti tra loro interconnessi.

Lo scopo del disegno di legge oggi in esame è quello di aggiornare i canoni di cui ho parlato, adeguarli alla nuova realtà economica e finanziaria del momento. Bene ha fatto, dunque, il signor Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, a presentare questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARCHESI. Signor Presidente, io vorrei chiedere un rinvio della discussione di questo provvedimento, poiché abbiamo incaricato alcuni colleghi di svolgere degli accertamenti in proposito e, siccome tali accertamenti non sono stati completati, non siamo preparati a discutere questa mattina il disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere dell'onorevole Sottosegretario su questa richiesta di breve rinvio?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io non ho nulla in contrario ad aderire a questa richiesta, for-

mulata, per altro, in termini così cortesi e motivata con la necessità di compiere degli accertamenti.

Vorrei, comunque, tranquillizzare l'onorevole Marchesi, dicendogli che si tratta di linee tra elettrodotti ormai tutti appartenenti all'Enel: infatti, dopo la nazionalizzazione, l'unico beneficiario del provvedimento è, appunto, l'Enel. Non c'è, quindi, alcun pericolo di favoritismi.

D'altra parte, per le revisioni dei canoni che si renderanno ancora necessarie in avvenire, dopo l'approvazione del nuovo codice postale, si provvederà mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste, come dice l'articolo 8.

Il provvedimento in esame, quindi, serve praticamente a risolvere un problema di esigenze contabili.

Per questo motivo, il Governo avrebbe interesse che il disegno di legge venisse approvato entro il mese di dicembre, in maniera da poter contabilizzare questi pagamenti dal 1° gennaio 1967.

Ad ogni modo, ciò premesso, mi rimetto alla volontà della Commissione per quanto riguarda la richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge n. 4423 è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, ecc. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4426).

PRESIDENTE. *ff. Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 settembre 1967.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Di Piazza, assente.

Onorevole colleghi, la materia della pubblicazione dei numeri telefonici è regolata dall'articolo 219 del Codice postale. Detto articolo riserva all'esercente il servizio telefonico pubblico la pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi di abbonati alle reti telefoniche urbane.

Il successivo articolo 220 dello stesso codice riserva al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica.

L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, a sua volta, ha devoluto la vendita e la distribuzione dell'elenco generale telefonico alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, che può provvedervi direttamente o mediante concessione a privati. In forza della concessione avuta, la Cassa integrativa percepisce un contributo attualmente fissato in lire 5 per ogni numero telefonico inserito a carattere utilitario ed in lire 10 per ogni numero la cui pubblicazione assuma carattere reclamistico.

Per altro, l'articolo 221 del Codice postale prescrive la previa formale autorizzazione del Ministero delle poste per l'indicazione dei numeri telefonici negli annuari, guide, albi professionali e in tutte le pubblicazioni che contengano elenchi di qualsiasi genere.

L'articolo 222 del Codice postale stabilisce, infine, che, nel caso di pubblicazioni edite in violazione delle norme dei precedenti articoli 219, 220 e 221, i contravventori incorrono nella ammenda fino ad un massimo di lire 400.000 e le pubblicazioni stesse sono soggette a sequestro.

In ordine alla normativa sopra descritta sono stati mossi rilievi da parte di Enti ed Associazioni varie, nonché da operatori economici, specie del settore del turismo, i quali sollecitano l'abrogazione dell'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale per la inserzione dei numeri telefonici negli annuari, guide, albi, ecc.

Tali rilievi non sono senza fondamento e se ne è fatto portavoce anche il Ministero del turismo per i riflessi negativi che la normativa determina sull'attività informativa che gli operatori del settore esplicano per i turisti italiani e stranieri.

D'altra parte, il fondamento della norma dell'articolo 221, ossia l'esattezza dell'individuazione dei numeri è da ritenersi ugualmente assicurata dalla diligenza dei singoli inserzionisti, che hanno tutto l'interesse di fornire i propri numeri esatti e di controllarne la esattezza.

Per altro, l'espletamento delle incombenze che precedono il rilascio dell'autorizzazione determina un ritardo nella pubblicazione delle guide, annuari, ecc., e comporta spese per la Cassa integrativa che non sono compen-

sate dal gettito del contributo indicato, gettito che si aggira sulle 400.000 lire annue.

Da tutte queste considerazioni trae motivo il presente disegno di legge, che raccomando alla vostra approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCO RAFFAELE. Giacché si parla di elenchi telefonici, vorrei ricordare all'onorevole Sottosegretario che questi sono ormai diventati veri e propri libri di pubblicità. Troviamo, tra i vari numeri, in vari formati e in vari colori, avvisi pubblicitari a non finire: per negozi, professionisti, alberghi, e così via. Questo non è serio. Infatti, chi ha maggiori disponibilità finanziarie ha, in questo modo, anche la possibilità di sopraffare gli altri. Neanche nell'elenco telefonico gli italiani sono uguali! Rimangono uguali — come diceva quel giornalista inglese — soltanto ai passaggi a livello!

BATTISTELLA. Signor Presidente, io vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla nuova formulazione dell'articolo 221, che dice: « È consentito lo inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, sempreché gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220 ».

Con questa disposizione non ci prestiamo a delle discriminazioni?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io non ritengo che la preoccupazione dell'onorevole Battistella abbia ragione di sussistere, perché, evidentemente, trattandosi di elenchi, si seguirà in ordine alfabetico. L'unica osservazione che è possibile fare in proposito è quella — che è già stata fatta — che c'è una diversa utilizzazione dei caratteri di stampa. Ma qui si tratta di un problema di pagamento; credo esista in qualsiasi attività commerciale una diversa possibilità di propaganda.

FRANCO RAFFAELE. Allora il Ministero delle poste si presta a questi fatti! Allora le poste e i telegrafi diventano un'attività commerciale!

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si tratta di un servizio che le poste fanno pagare.

BATTISTELLA. La mia preoccupazione, veramente, era di altra natura.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Me ne rendo conto, onorevole Battistella, ma ritengo che quella sua preoccupazione sia superata dal

fatto che per gli elenchi telefonici si segue l'ordine alfabetico.

Il provvedimento in esame non modifica le norme già esistenti, ma serve soltanto ad abolire la richiesta di autorizzazione da parte nostra, autorizzazione che comporta, come ha già detto il Presidente, un incasso medio annuo di appena 400.000 lire ed una spesa di diverse decine di milioni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Dò lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 219, 220, 221, 222 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 219. — « La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati ».

Art. 220. — « La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli Istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero ».

Art. 221. — « È consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, sempreché gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220 ».

Art. 222. — « Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque a pagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, è punito con l'ammenda fino a lire 400.000.

Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, esso sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sui disegni di legge:

« Disciplina del servizio radioelettrico per le navi da pesca » (3691):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4426):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Giuseppe, Armato, Baldani Guerra, Basile Guido, Battistella, Belci, Bigi, Canestrari, Cappugi, Cavallaro Nicola, De Capua, Fiumanò, Franco Raffaele, Gonella Giuseppe, Macchiavelli, Mancini Antonio, Marenti, Marchesi, Pirastu, Sammartino, Santagati, Sinesio e Veronesi.

Sono in congedo:

Amodio e Viale.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
